

D.g.r. 27 giugno 2016 - n. X/5342
Deferenze in ordine alla gestione del servizio
sociosanitario per l'esercizio 2016: terzo provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la seguente normativa nazionale:

- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della l. 23 ottobre 1992, n. 421*»;
- decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 «*Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419*»;
- d.p.c.m. 14 febbraio 2001 recante «*Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*» e d.p.c.m. 29 novembre 2001 recante la Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza recepito con l. 289/2002, art 54;
- legge 28 dicembre 2015 n. 208 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2016)*» con riferimento all'art. 1 - dal comma 553 al comma 565 in materia di revisione dei LEA;

Viste le seguenti leggi regionali:

- l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «*Politiche regionali per la famiglia*» che indica, tra le finalità perseguite, quella di promuovere le attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno dei minori privi delle cure dei genitori o sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni;
- l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «*Politiche regionali per i minori*»;
- l.r. n. 33/2009, come modificata dalla l.r. 23 del 11 agosto 2015 «*Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)*»;

Richiamati i seguenti documenti di programmazione regionale:

- d.c.r. n. IX/0088 del 17 novembre 2010 «*Piano Socio Sanitario Regionale 2010 - 2014*»;
- d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013 «*Programma regionale di sviluppo della X legislatura*» e i relativi aggiornamenti approvati mediante il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) di cui alla Risoluzione del Consiglio regionale n. 897 del 24 novembre 2015;

Richiamate le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:

- d.g.r. n. ix/3239 del 4 aprile 2012 «*Linee guida per l'attivazione di sperimentazioni nell'ambito delle politiche di welfare*»;
- d.g.r. n. X/116 del 14 maggio 2013 «*Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto di indirizzo*»;
- d.g.r. n. X/499 del 25 luglio 2013 «*Determinazioni in ordine alle sperimentazioni realizzate ai sensi della d.g.r. 4 aprile 2012, n. 3239 Linee guida per l'attivazione di sperimentazioni nell'ambito delle politiche di welfare: indicazioni a conclusione del periodo sperimentale*»;
- d.g.r. n. X/856 del 25 ottobre 2013 «*Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della d.g.r. 116/2013: primo provvedimento attuativo*»;
- d.g.r. n. 1765 dell'8.5.2014 «*Il sistema dei controlli in ambito sociosanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza in attuazione della d.g.r. X/1185 del 20 dicembre 2013*»;
- d.g.r. n. X/2022 dell'1 luglio 2014 «*Determinazioni in ordine all'evoluzione delle attività innovative ai sensi delle d.g.r. 3239/2012 e 499/2013. Fase transitoria*»;
- d.g.r. n. X/2313 del 1 agosto 2014 «*Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014*» che, all'allegato B) «Ambito sociosanitario» tra l'altro, fornisce indicazioni per la prosecuzione delle misure innovative in attuazione della succitata d.g.r. n. 856/2013;
- d.g.r. n. X/2569 del 31 ottobre 2014 «*Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo*»;
- d.g.r. n. X/2942 del 19 dicembre 2014 «*Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della d.g.r. 116/2013: secondo provvedimento attuativo - conferma misure avviate nel 2014 e azioni migliorative*»;
- d.g.r. n. X/3363 del 1 aprile 2015 «*Determinazioni conseguenti alle d.g.r. n. X/2022/2014 e X/2989/2014 - allegato*

C»;

- d.g.r. n. X/4086 del 25 settembre 2015 «*Determinazioni conseguenti alla d.g.r. n. 3363/2015 avente ad oggetto: 'Deferenze conseguenti alle d.g.r. n. 2022/2014 e 2989/2014-allegato C'. Indicazioni per la stabilizzazione delle azioni innovative*»;
- d.g.r. n. X/4821 del 15 febbraio 2016 Approvazione delle «*Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia*»;

Richiamata la d.g.r. n. X/4702 del 29 dicembre 2015 «*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016*» che, nella parte relativa alla misura «Minori vittime di abuso o maltrattamento», ha evidenziato, a fronte dell'analisi dei dati di rendicontazione, la necessità di una sostanziale ridefinizione della misura, alla luce sia del d.p.c.m. 14 febbraio 2001 sia del successivo d.p.c.m. 29 novembre 2001, relativo ai Livelli essenziali di assistenza;

Dato atto che la medesima d.g.r. n. X/4702/2015 prevede, tra l'altro, di destinare all'attuazione della misura a favore dei minori, l'importo complessivo pari a euro 17.000.000,00 a valere sulle risorse di parte corrente del FSR esercizio 2016;

Valutato pertanto di procedere, in attuazione della citata d.g.r. n. X/4702/2015, alla ridefinizione della misura attraverso l'introduzione di due interventi fondati su azioni migliorative e innovative finalizzate a garantire la migliore presa in carico dei minori vittime di abusi/violenze/gravi episodi di maltrattamento accolti in servizi residenziali e dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato 1) «*Azioni migliorative per la misura comunità minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della d.g.r. n. 116/2013 e azione innovativa a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione e ulteriori determinazioni in materia di misure e azioni innovative*» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che, al paragrafo 1), in attuazione della d.g.r. n. X/4702/2015, ridefinisce il quadro della regolamentazione della misura, anche in relazione alla puntuale definizione del relativo sistema di accesso, remunerazione, rendicontazione e controllo, declinandola in due distinti interventi attraverso:

- la definizione di azioni migliorative per la misura minori in comunità per le vittime di abuso o maltrattamento, di cui ai provvedimenti attuativi della d.g.r. n. X/116/2013, funzionali a garantire l'orientamento dell'intervento alla migliore presa in carico di minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento per i quali:
 - è stato disposto un decreto di protezione da parte dell'autorità giudiziaria;
 - il comune dispone di precisa documentazione relativa a procedimenti penali assunti;
- l'introduzione di una azione innovativa rivolta, in fase di prima applicazione, ai minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione che, a seguito della valutazione degli esiti di questa prima fase sperimentale, potrà essere stabilizzata, con le eventuali azioni migliorative, con il prossimo esercizio;

Ritenuto di approvare gli allegati parti integranti del presente provvedimento, che regolano i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'attuazione dei due interventi di cui all'allegato 1):

- Allegato 2) - «*Schema regionale di convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e Comuni derivanti dall'attuazione dell'intervento a favore di minori vittime di abusi, violenze e gravi episodi di maltrattamento per i quali siano stati attivati procedimenti di protezione a cura del T.M. e procedimenti penali connessi a tale reato*»;
- Allegato 3 - «*Schema regionale di convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e Comuni derivanti dall'attuazione dell'intervento a favore dei minori in stato di abbandono*»;

Ritenuto di finalizzare il mese di luglio alla stipula delle convenzioni tra le ATS e gli enti capofila dell'accordo di programma per la realizzazione del piano di zona ovvero il Comune titolare della funzione di tutela del minore, secondo lo schema di convenzione di cui all'allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto, in funzione dell'attuazione dal 1 agosto 2016 della misura a favore dei minori vittime di abusi/violenze/gravi episodi di maltrattamento accolti in servizi residenziali, garantendo continuità per i mesi di giugno e luglio all'applicazione della misura minori in comunità secondo l'assetto di regole di

Serie Ordinaria n. 26 - Mercoledì 29 giugno 2016

cui alle d.d.g.r. n. X/856/2013 e X/2942/2014, integrando a tal fine per il mese di giugno e di luglio le risorse di FSR per l'importo di euro 3.049.200,00 rispetto a quanto già assegnato alle singole ATS con decreto n. 1189 del 22 febbraio 2016, confermando il quadro delle risorse annuali di FSR pari a euro 17.000.000 già programmate per la misura sull'esercizio 2016 con d.g.r. n. X/4702/2015;

Ritenuto pertanto di stabilire che decorre dall'1 agosto 2016 l'attuazione degli interventi a favore dei minori vittime di abusi/violenze/gravi episodi di maltrattamento accolti in servizi residenziali e dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione, secondo il nuovo sistema di regole definito dall'allegato 1) al presente atto;

Ritenuto di confermare il limite delle risorse annuali già assegnate alla misura con d.g.r. n. X/4702/2015 pari all'importo complessivo di euro 17.000.000,00 a valere sulle risorse di parte corrente del FSR disponibili al capitolo 10139, previa variazione compensativa sulle risorse 2016 destinate agli interventi socio-sanitari, declinando nelle tabelle che seguono la sintesi della finalizzazione delle risorse programmate:

Assegnazione	FSR 2016
Importo complessivo annuo programmato per la misura con d.g.r. n. X/4702 del 29 dicembre 2015 per l'esercizio 2016	17.000.000,00
• di cui importo già assegnato a favore delle ATS con decreto della presidenza n. 1189 del 22 febbraio 2016	7.623.000,00
• di cui importo programmabile mediante il presente atto per l'attuazione dei due interventi che declinano la misura secondo le nuove regole definite con il presente provvedimento	9.377.000,00

Declinazione della destinazione delle risorse	
Importo per garantire continuità nell'erogazione della misura a regole previgenti per i mesi di giugno e luglio 2016	3.049.200,00
Importo per l'intervento a favore di minori abusati accolti in servizi residenziali per il periodo 1 agosto 2016 - 31 dicembre 2016	4.862.340,00
Importo per l'intervento a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nei percorsi di adozione - 2016	1.465.460,00
Totale programmato con il presente atto	9.377.000,00

Ritenuto di procedere pertanto con successivo atto della direzione generale competente alla declinazione per ATS dell'importo complessivo pari a euro 9.377.000,00, definito nel quadro delle risorse annuali pari a euro 17.000.000,00 di FSR 2016 già previste per la misura a favore dei minori con d.g.r. n. X/4702/2015, calcolandone i relativi importi in applicazione dei criteri di seguito indicati:

- quota, pari a euro 3.049.200,00, finalizzata a garantire a tutto il 31 luglio 2016 continuità nell'erogazione della misura minori in comunità, in proporzione all'assegnazione già operata con decreto n. 1189 del 22 febbraio 2016;
- quota, pari a euro 4.862.340,00, destinata all'intervento a favore dei minori vittime di abuso/violenza/gravi episodi di maltrattamento accolti in servizi residenziali definita tenendo conto del periodo di effettiva erogazione dell'intervento, decorrente dal 1 agosto 2016 al 31 dicembre 2016, ripartita per ATS in funzione della residenza dei minori accolti nelle comunità nel corso del 2015 - pari a complessivi 454 - per i quali è stata indicata come motivazione dell'inserimento «abuso e violenza» o «gravi episodi di maltrattamento» (fonte applicativo regionale minori web);
- quota, pari a euro 1.465.460,00, in applicazione dello stesso criterio di cui al punto precedente e prevedendo in capo alle ATS la responsabilità della gestione del processo diretto a garantire il riconoscimento delle risorse per ambito e/o comune titolare della funzione di tutela del minore, in applicazione dei criteri di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che:

- la d.g.r. n. X/4702/2015, prevede, altresì, le nuove funzioni consultoriali;
- la d.g.r. n. X/4086/2015 prevede la stabilizzazione delle nuove funzioni consultoriali avviate con le sperimentazioni mediante l'aggiornamento del vigente nomenclatore tariffario di cui alla d.g.r. n. X/4597/2012;

Considerato che il processo di aggiornamento in atto del citato nomenclatore tariffario, rivisitato alla luce della continuità assistenziale e della presa in carico previste dalla l.r. 23/2015, è inteso a garantire l'integrazione del consultorio familiare con il complesso della rete indirizzata alla tutela della donna, della genitorialità e dei minori, nonché a potenziare la mission propria del consultorio nell'ambito dell'orientamento e della consulenza anche introducendo nuovi target di popolazione, con particolare attenzione alle famiglie delle persone fragili;

Stabilito, al fine del completamento del lavoro di aggiornamento della descrizione delle prestazioni previste dal vigente nomenclatore tariffario dei consultori di cui alla d.g.r. n. X/4597/2012 e, per meglio esplicitare le caratteristiche delle diverse attività che possono essere comprese sotto la denominazione delle singole prestazioni, di dare continuità alle attività in atto fino al 31 dicembre 2016 secondo le regole di cui al paragrafo 2) dell'allegato 1) del presente provvedimento, destinando, per il periodo dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016, risorse pari a euro 1.176.000,00, già nella disponibilità dei bilanci delle ex Asl;

Stabilito pertanto di rideterminare le risorse per l'intero anno 2016 destinate alle attività innovative legate ai consultori familiari, in complessivi euro 2.016.000, imputandole a carico delle risorse già nella disponibilità dei bilanci delle ex Asl, da declinare con successivo atto della direzione generale competente sulle singole ATS secondo il criterio di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che in relazione ai progetti gestiti dai consultori pubblici delle ex Asl, le ATS interessate procedono al trasferimento delle relative risorse alle ASST competenti;

Dato atto inoltre che la d.g.r. n. X/4702/2015, con riferimento all'assistenza post acuta domiciliare, prevede che venga definito entro il 31 maggio 2016 uno specifico profilo nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata;

Stabilito, nell'ottica della presa in carico della persona prevista dalla l.r. 23/15 ed in funzione del pieno completamento del processo di analisi della sperimentazione riferita all'assistenza post acuta domiciliare e al suo possibile inquadramento all'interno del percorso più generale di messa a regime dell'assistenza domiciliare integrata, di garantire la prosecuzione delle attività in essere sino al 31 dicembre 2016, assegnando la quota massima di risorse pari a euro 1.593.200,00 per il periodo dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016, già disponibili nei bilanci delle ex Asl interessate, ora confluite nella ATS della Città metropolitana di Milano e nella ATS della Brianza;

Stabilito pertanto di rideterminare le risorse annue destinabili alle attività innovative legate all'attività di assistenza post acuta domiciliare in complessivi euro 2.731.200, imputandole a carico delle risorse già nella disponibilità delle ex Asl, da declinare sulle singole ATS con successivo atto della direzione generale competente secondo il criterio di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Stabilito di procedere, con riferimento alle sperimentazioni relative alla riabilitazione minori e case management, vista anche la nota del 15 aprile 2016 G1.2016.00013313 del direttore generale della dg welfare avente ad oggetto «Proseguimento sperimentazioni sociosanitarie ex d.g.r. X/4702/2015», con successivo atto della direzione generale competente alla declinazione per ATS del livello di utilizzo di risorse già nella disponibilità dei bilanci delle ex Asl, in applicazione dei criteri di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, nell'ambito dell'importo di euro 5.599.000,00 per la riabilitazione minori e di euro 1.440.000,00 per il case management, entrambi rientranti nel quadro delle risorse già programmate con d.g.r. X/4702/2015;

Dato atto che la medesima d.g.r. X/4702/2015 ha altresì definito un onere annuale complessivo di euro 4.750.000,00 sulle risorse di FSR 2016 per gli interventi riferiti alla residenzialità leggera/assistita, imputando agli interventi riferiti alla residenzialità leggera/assistita per i religiosi, per mero errore materiale, l'importo di euro 3.000.000 ai religiosi, anziché, l'importo di euro 1.750.000,00;

Stabilito di dare atto che, sul totale delle risorse di FSR 2016 programmato dalla stessa d.g.r. X/4702/2015 per l'attuazione degli interventi riferiti alla residenzialità leggera/assistita, pari a complessivi euro 4.750.000,00, l'importo finalizzato alla residenzialità leggera/assistita per religiosi è di euro 1.750.000,00 che, con successivo atto della direzione generale competente verrà declinato per ATS in funzione del criterio di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di dare mandato alla direzione generale welfare per l'applicazione di quanto disposto con il presente provvedimento;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che demandano alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato 1) «Azioni migliorative per la misura comunità minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della d.g.r. n. 116/2013 e azione innovativa a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione e ulteriori determinazioni in materia di misure e azioni innovative» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che, al paragrafo 1), in attuazione della d.g.r. n. X/4702/2015, ridefinisce il quadro della regolamentazione della misura, anche in relazione alla puntuale definizione del relativo sistema di accesso, remunerazione, rendicontazione e controllo, declinandola in due distinti interventi, precisamente attraverso:

- la definizione di azioni migliorative per la misura comunità per minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della d.g.r. n. 116/2013, funzionali a garantire l'orientamento dell'intervento alla migliore presa in carico di minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento per i quali:
 - è stato disposto un decreto di protezione da parte dell'autorità giudiziaria;
 - il comune dispone di precisa documentazione relativa a procedimenti penali assunti;
- l'introduzione di una azione innovativa rivolta, in fase di prima applicazione, ai minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione che, a seguito della valutazione degli esiti di questa prima fase sperimentale, potrà essere stabilizzata, con le eventuali azioni migliorative, con il prossimo esercizio;

2. di approvare gli allegati parti integranti del presente provvedimento che regolano i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'attuazione dei due interventi di cui all'allegato 1):

- Allegato 2) - «Schema regionale di convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e Comuni derivanti dall'attuazione dell'intervento a favore di minori vittime di abusi, violenze e gravi episodi di maltrattamento per i quali siano stati attivati procedimenti di protezione a cura del T.M. e procedimenti penali connessi a tale reato»;
- Allegato 3 - «Schema regionale di convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e Comuni derivanti dall'attuazione dell'intervento a favore dei minori in stato di abbandono»;

3. di finalizzare il mese di luglio alla stipula delle convenzioni tra le ATS e gli enti capofila dell'accordo di programma per la realizzazione del piano di zona ovvero il Comune titolare della funzione di tutela del minore, secondo lo schema di convenzione di cui all'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto, in funzione dell'attuazione dal 1 agosto 2016 della misura a favore dei minori vittime di abusi/violenze/gravi episodi di maltrattamento accolti in servizi residenziali, garantendo continuità per i mesi di giugno e luglio all'applicazione della misura minori in comunità secondo l'assetto di regole di cui alla d.g.r. n. X/856/2013, integrando a tal fine, per il mese di giugno e di luglio, le risorse di FSR per l'importo di euro 3.049.200,00 rispetto a quanto già assegnato alle singole ATS con decreto n. 1189 del 22 febbraio 2016, confermando il quadro delle risorse annuali di FSR pari a euro 17.000.000 già programmate per la misura sull'esercizio 2016 con d.g.r. n. X/4702/2015;

4. di stabilire che decorre dal 1 agosto 2016 l'attuazione degli interventi a favore dei minori vittime di abusi/violenze/gravi episodi di maltrattamento accolti in servizi residenziali e dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione, secondo il nuovo sistema di regole definito dall'allegato 1) al presente atto;

5. di confermare il limite delle risorse annuali già assegnate alla misura con d.g.r. n. X/4702/2015 pari all'importo complessivo di euro 17.000.000,00 a valere sulle risorse di parte corrente del FSR disponibili al capitolo 10139, previa variazione compensativa sulle risorse 2016 destinate agli interventi sociosanitari, declinando nelle tabelle che seguono la sintesi della finalizzazione delle risorse programmate:

Assegnazione	FSR 2016
Importo complessivo annuo programmato per la misura con d.g.r. n. X/4702 del 29 dicembre 2015 per l'esercizio 2016	17.000.000,00
• di cui importo già assegnato a favore delle ATS con decreto della presidenza n. 1189 del 22/02/2016	7.623.000,00
• di cui importo programmabile mediante il presente atto per l'attuazione dei due interventi che declinano la misura secondo le nuove regole definite con il presente provvedimento	9.377.000,00

Declinazione della destinazione delle risorse	
Importo per garantire continuità nell'erogazione della misura a regole previgenti per i mesi di giugno e luglio 2016	3.049.200,00
Importo per l'intervento a favore di minori abusati accolti in servizi residenziali per il periodo 01 agosto 2016 - 31/12/2016	4.862.340,00
Importo per l'intervento a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nei percorsi di adozione - 2016	1.465.460,00
Totale programmato con il presente atto	9.377.000,00

6. di procedere pertanto con successivo atto della direzione generale competente alla declinazione per ATS dell'importo complessivo pari a euro 9.377.000,00, definito nel quadro delle risorse annuali pari a euro 17.000.000,00 di FSR 2016 già previste per la misura a favore dei minori con d.g.r. n. X/4702/2015, calcolandone i relativi importi in applicazione dei criteri di seguito indicati:

- quota, pari a euro 3.049.200,00, finalizzata a garantire a tutto il 31 luglio 2016 continuità nell'erogazione della misura minori in comunità, in proporzione all'assegnazione già operata con Decreto n. 1189 del 22 febbraio 2016;
- quota, pari a euro 4.862.340,00, destinata all'intervento a favore dei minori vittime di abuso/violenza/gravi episodi di maltrattamento accolti in servizi residenziali definita tenendo conto del periodo di effettiva erogazione dell'intervento, decorrente dal 1 agosto 2016 al 31 dicembre 2016, ripartita per ATS in funzione della residenza dei minori accolti nelle comunità nel corso del 2015 - pari a complessivi 454 - per i quali è stata indicata come motivazione dell'inserimento «abuso e violenza» o «gravi episodi di maltrattamento» (fonte applicativo regionale minori web);
- quota, pari a euro 1.465.460,00, in applicazione dello stesso criterio di cui al punto precedente e prevedendo in capo alle ATS la responsabilità della gestione del processo diretto a garantire il riconoscimento delle risorse per ambito e/o comune titolare della funzione di tutela del minore, in applicazione dei criteri di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7. di dare continuità alle attività innovative legate ai consultori familiari, al fine del completamento del lavoro di aggiornamento della descrizione delle prestazioni previste dal vigente nomenclatore tariffario dei consultori di cui alla d.g.r. n. X/4597/2012 e, per meglio esplicitare le caratteristiche delle diverse attività che possono essere comprese sotto la denominazione delle singole prestazioni, alle attività in atto fino al 31 dicembre 2016 secondo le regole di cui al paragrafo 2) dell'allegato 1) del presente provvedimento, destinando, per il periodo dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016, risorse pari a euro 1.176.000,00, già nella disponibilità dei bilanci delle ex Asl;

8. di rideterminare le risorse per l'intero anno 2016 destinate alle attività innovative legate ai consultori familiari, in complessivo euro 2.016.000,00 imputandole a carico delle risorse già nella disponibilità dei bilanci delle ex Asl, da declinare con successivo atto della direzione generale competente sulle singole ATS secondo il criterio di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che in relazione ai progetti gestiti dai consultori pubblici delle ex Asl, le ATS interessate procedono al trasferimento delle relative risorse alle ASST competenti;

9. di garantire la prosecuzione delle attività in essere sino al 31 dicembre 2016 alle sperimentazioni relative all'assistenza post acuta domiciliare, nell'ottica della presa in carico della persona prevista dalla l.r. 23/15 ed in funzione del pieno completamento del processo di analisi della sperimentazione e al suo possibile inquadramento all'interno del percorso più generale di messa a regime dell'assistenza domiciliare integrata, as-

Serie Ordinaria n. 26 - Mercoledì 29 giugno 2016

segnando la quota massima di risorse pari a euro 1.593.200,00 per il periodo dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016, già disponibili nei bilanci delle ex Asl interessate, ora confluite nella ATS della Città metropolitana di Milano e nella ATS della Brianza;

10. di rideterminare le risorse annue destinabili alle attività innovative legate all'attività di post acuta domiciliare in complessivi euro 2.731.200,00 imputandole a carico delle risorse già nella disponibilità delle ex Asl, da declinare sulle singole ATS con successivo atto della direzione generale competente secondo il criterio di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

11. di procedere, con riferimento alle sperimentazioni relative alla riabilitazione minori e case management, vista anche la nota del 15 aprile 2016 G1.2016.00013313 del direttore generale della dg welfare avente ad oggetto «Proseguimento sperimentazioni socio sanitarie ex d.g.r. X/4702/2015», con successivo atto della direzione generale competente alla declinazione per ATS del livello di utilizzo di risorse già nella disponibilità dei bilanci delle ex Asl in applicazione dei criteri di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, nell'ambito dell'importo di euro 5.599.000,00 per la riabilitazione minori e di euro 1.440.000,00 per case management, entrambi rientranti nel quadro delle risorse già programmate con d.g.r. X/4702/2015;

12. di dare atto che, sul totale delle risorse di FSR 2016 programmato dalla d.g.r. X/4702/2015 per l'attuazione degli interventi riferiti alla residenzialità leggera/assistita, pari a complessivi euro 4.750.000,00, l'importo finalizzato alla residenzialità leggera/assistita per religiosi è di euro 1.750.000,00 che, con successivo atto della direzione generale competente verrà declinato per ATS in funzione del criterio di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;

14. di dare atto che il dirigente competente provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale - amministrazione trasparente - ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in tema di trasparenza.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

**AZIONI MIGLIORATIVE PER LA MISURA COMUNITÀ MINORI VITTIME DI ABUSO O MALTRATTAMENTO
DI CUI AI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA D.G.R. N. 116/2013 E AZIONE INNOVATIVA
A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE E
ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MATERIA DI MISURE E AZIONI INNOVATIVE**

1.1 - PREMessa

Nel quadro della programmazione espressa dalla d.g.r. n. X/4702 del 29 dicembre 2015 in materia di misure innovative dell'area sociosanitaria integrata, è stata prevista la necessità di pervenire nel 2016, ad una ridefinizione della misura a favore di "Minori vittime di abuso o maltrattamento", tenuto conto del quadro normativo di cui al d.p.c.m. 14 febbraio 2001 e al successivo d.p.c.m. 29 novembre 2001 relativo ai Livelli essenziali di Assistenza, nonché di quanto emerso dall'analisi condotta sui flussi di rendicontazione legati alla misura stessa.

Il presente provvedimento, pertanto, in una logica di allineamento a quanto definito nei LEA, intende introdurre per la misura "Minori vittime di abuso o maltrattamento", le azioni migliorative più oltre declinate: la prima in un contesto di carattere residenziale, l'altra in tema di sostegno alla spesa per la tutela dei minori in stato di abbandono, nel percorso di adozione.

1.2 - I DUE INTERVENTI CHE DECLINANO LA MISURA

A) AZIONI MIGLIORATIVE PER LA MISURA COMUNITÀ PER MINORI VITTIME DI ABUSO O MALTRATTAMENTO DI CUI AI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA D.G.R. N. 116/2013

Oggetto

Interventi in regime residenziale a favore di minori vittime abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento. Le strutture residenziali individuate per l'applicazione dell'intervento sono le comunità educative e le comunità familiari, autorizzate ai sensi della d.g.r., 16 febbraio 2005 n. 20762 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori" e in possesso di tutti i requisiti di cui alle dd.g.r. n. 856/2013 e 2942/2014.

Destinatari

Si indicano eleggibili alla misura i minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento per i quali:

- è stato disposto un decreto di protezione da parte dell'autorità giudiziaria;
- il Comune dispone di precisa documentazione relativa a procedimenti penali assunti.

I dati estratti dal flusso di rendicontazione "Minori web" evidenziano che il numero di minori accolti nelle comunità nel corso del 2015 per i quali è stato indicato come motivazione dell'inserimento "abuso e violenza" o "gravi episodi di maltrattamento" è di 454 minori.

Tipologia prestazioni

Ai minori, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato, devono essere garantiti :

- a. gli interventi propri dell'unità d'offerta e quelli definiti dalle precedenti deliberazioni attuative della d.g.r. 116/2013;
- b. le prestazioni specialistiche, sanitarie, sociosanitarie e socio educative (ad esempio trattamenti psicoterapici, sostegno psicologico, accompagnamento dell'educatore, ecc.) volte a:
 - rimuovere le situazioni di pregiudizio della salute psicofisica del minore;
 - superare le difficoltà e il disagio affettivo e relazionale ristabilendo le condizioni per il recupero di una crescita armoniosa e serena;
 - sostenere il minore in tutte le fasi della presa in carico, ivi compreso l'accompagnamento nelle fasi processuali.

Remunerazione

Il contributo è definito in un importo giornaliero a carico del Fondo Sanitario Regionale pari al 50% della retta giornaliera e comunque entro l'importo massimo di 70 euro.

Procedura

Ai fini della definizione del riparto delle risorse per il periodo agosto-dicembre 2016, si prendono a riferimento i già citati dati estratti dal flusso di rendicontazione "Minori web" per l'anno 2015 che hanno quale motivazione di inserimento in comunità "abuso e violenza" oppure "gravi episodi di maltrattamento", che nel 2015 risultano essere 454.

L'ATS e l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona ovvero il Comune di titolare della funzione di tutela del minore sottoscrivono apposita convenzione secondo lo schema di cui all'allegato 2) in cui è esplicitato che:

- l'assolvimento del debito informativo, condizione giuridica per procedere al riconoscimento del contributo regionale, è assolto mediante l'alimentazione dei dati nel flusso regionale denominato "Minori in Comunità" e l'invio della relativa documentazione alla ATS;
- l'entità complessiva di quanto l'ATS potrà riconoscere all'Ente, in attuazione della convenzione, rientra in ogni caso nei limiti dell'importo compatibile con il livello di assegnazione definito da Regione per l'ATS in relazione all'attuazione della misura;
- le ATS garantiscono l'attività specifica di controllo sull'appropriatezza della presa in carico dei minori tenuto conto dei requisiti di eleggibilità e dei criteri definiti nel presente provvedimento ed in particolare, in caso di accertata inappropriatazza, dispongono, l'abbattimento della remunerazione nei confronti del Comune affidatario del minore.

B) AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE

Oggetto e tipologia di prestazioni

Concorso alla copertura dei costi per prestazioni medico-specialistiche, psicoterapiche e di indagine diagnostica sui minori,

Serie Ordinaria n. 26 - Mercoledì 29 giugno 2016

ivi comprese le indagini sulle famiglie adottive, sostenuti dai Servizi di Tutela dei Minori (UTM) dei Comuni/Ambiti territoriali, qualora non già assicurate dai servizi ambulatoriali del Servizio Sanitario regionale (Consultori Familiari, U.O.N.P.I.A, ecc.), in prima fase di attuazione nel contesto delle risorse che residuano dall'attuazione dell'intervento A) "Azioni migliorative per la misura Comunità minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della d.g.r. n. 116/2013"

Destinatari

L'azione è rivolta, in fase di prima applicazione, ai minori in stato di abbandono in attesa di adozione e, a seguito della valutazione degli esiti di questa prima fase sperimentale, potrà essere stabilizzata, con le eventuali azioni migliorative, con il prossimo esercizio.

Contributo

Il contributo posto a carico delle risorse di Fondo Sanitario Regionale è assegnato alle ATS in applicazione del criterio di cui al paragrafo 1.3 del presente allegato che procedono al riconoscimento in proporzione ai costi sostenuti dai singoli Ambiti/Comuni in applicazione del criterio di cui al paragrafo successivo.

1.3 RISORSE E TEMPSTICA DI APPLICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI REGOLE

Si prevede di garantire a tutto il 31 luglio 2016 continuità nell'erogazione della misura minori in comunità in applicazione del regime definito dalle dd.g.r. n. X/856/2013 e n. X/2942/2014 finalizzando a tal fine un importo massimo pari a **euro 3.049.200,00**, nel quadro dell'assegnazione già definita per l'esercizio 2016 con d.g.r. n. X/4702 del 29 dicembre 2015 di 17.000.000, da assegnare alle ATS in proporzione all'assegnazione già effettuata con decreto n. 1189 del 22 febbraio 2016.

La Direzione Generale competente, con proprio decreto, definisce l'effettivo riparto delle risorse e le ATS garantiscono il rispetto del budget assegnato per l'attuazione della misura "Minori in Comunità", procedendo:

- in caso di valore rendicontato per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 luglio 2016 superiore, all'abbattimento dei maggiori costi in proporzione alla valorizzazione del rendiconto trasmesso dai singoli Enti;
- in presenza invece di residui sul budget destinato all'attuazione della misura per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 luglio 2016, ad assegnare le risorse residue all'attuazione degli interventi che declinano la misura ridefinita con il presente provvedimento.

Dall'1 agosto 2016 decorre l'applicazione delle nuove regole definite per i due interventi che declinano la misura e il relativo sistema di remunerazione e di rendicontazione.

L'importo complessivo destinato alla realizzazione delle azioni migliorative di cui al punto A) "Azioni migliorative per la misura - Comunità minori - vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della d.g.r. n. 116/2013" e il relativo riparto per ATS è definito in complessivi **euro 4.862.340,00**, tenuto conto del periodo di effettiva erogazione dell'intervento, decorrente dall'1 agosto 2016 al 31 dicembre 2016 e del n. di minori, pari a **454**, (dati 2015 - applicativo "Minori web") per i quali è stata indicata la motivazione dell'inserimento nelle strutture residenziali "abuso e violenza" o "gravi episodi di maltrattamento". Con successivo decreto della Direzione Generale competente si procederà al riparto per ATS delle risorse in oggetto in applicazione del criterio qui definito.

L'importo complessivo assegnato a livello regionale per l'intervento di cui al punto B) "Azione innovativa a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione" è definito in complessivi **euro 1.465.460,00**, da ripartire con successivo atto della Direzione Generale competente in applicazione del criterio di cui al capoverso precedente.

Le ATS procedono ad acquisire la rendicontazione dei costi sostenuti dai singoli ambiti dall'1 agosto 2016 al 31 dicembre 2016 per l'erogazione delle prestazioni legate all'azione innovativa in oggetto, qualora non già assicurate dai servizi ambulatoriali del Servizio Sanitario regionale (Consultori Familiari, U.O.N.P.I.A, ecc.), al fine di provvedere al riparto dell'assegnazione in proporzione al costo sostenuto e rendicontato dall'Ambito e/ Comune sul totale dei costi rendicontati a livello di ATS, in ogni caso da riconoscersi nei limiti dell'importo compatibile con il livello di assegnazione definito da Regione per l'ATS in relazione all'attuazione dell'intervento in oggetto.

Le ATS, per il calcolo del riparto e per individuare gli elementi necessari ad una valutazione quali-quantitativa dell'intervento, anche ai fini di una sua stabilizzazione nel prossimo esercizio, acquisiscono i seguenti elementi istruttori:

- numero Servizi Tutela Minori del Comune interessati dall'intervento;
- numero minori in carico con riferimento alle diverse tipologie di attività oggetto dell'intervento e descrizione delle stesse;
- volume dei costi 2016 - per il periodo dal 1 agosto 2016 al 31 dicembre 2016 - relativi alle prestazioni legate all'azione innovativa in oggetto qualora non già assicurate dai servizi ambulatoriali del Servizio Sanitario regionale (Consultori Familiari, U.O.N.P.I.A, ecc.).

Le ATS sono tenute a garantire il rispetto del budget complessivo finalizzato all'attuazione dei due interventi che declinano la misura e possono disporre eventuali rimodulazioni del budget sopra assegnati ai singoli interventi, funzionali a garantire la migliore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse, tenuto conto in ogni caso del criterio indicato in relazione all'intervento A) della misura, definito a favore di minori vittime di abuso/violenza/gravi episodi di maltrattamento accolti nelle comunità educative e familiari.

2 - CONSULTORI FAMILIARI

La d.g.r. n. X/4086/2015 ha previsto la stabilizzazione delle nuove funzioni consultoriali avviate con le sperimentazioni mediante l'aggiornamento del vigente nomenclatore tariffario di cui alla d.g.r. n. 4597/2012.

Il processo di aggiornamento in atto, anche alla luce di quanto previsto dalla l.r. 23/2015 relativamente alla presa in carico globale della persona fragile e alla continuità assistenziale, è volto a garantire l'integrazione del Consultorio Familiare con il complesso della rete indirizzata alla tutela della donna, della genitorialità e dei minori, nonché a potenziare la mission propria del consultorio nell'ambito dell'orientamento e della consulenza anche introducendo nuovi target di popolazione, con particolare attenzione alle famiglie delle persone fragili.

Ai fini del completamento del lavoro di aggiornamento della descrizione delle prestazioni del citato tariffario, per meglio esplicitare le caratteristiche delle diverse attività che possono essere comprese sotto la denominazione delle singole prestazioni, si dispone di dare continuità alle attività in atto fino al 31 dicembre 2016.

Entro tale data si provvederà ad assumere il provvedimento di aggiornamento della succitata d.g.r. n. 4597/2012, che consentirà

ai Consulitori Familiari accreditati e a contratto di erogare nell'ambito della propria attività e nei limiti del budget ad essi assegnato, anche le prestazioni ad oggi sperimentali, a condizione che dispongano delle figure professionali necessarie.

Alla luce di quanto sopra, i Consulitori Familiari che aderiscono alla sperimentazione, ma che non sono a contratto con il SSR, devono prevedere, in accordo con la ATS territorialmente competente, un piano di graduale cessazione delle attività sperimentali con prestazioni a carico del fondo sanitario Regionale, che deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2016, riservandosi, per il prossimo esercizio, di valutare l'eventuale fabbisogno nell'ambito degli indici programmatori regionali.

Le risorse destinabili per il periodo dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 sono pari a **euro 1.176.000**, già nella disponibilità dei bilanci delle ex ASL. Con successivo atto della Direzione Generale competente si provvederà a definire il volume degli utilizzi declinato per singola ATS.

3 - ASSISTENZA POSTACUTA DOMICILIARE

Nell'ottica della presa in carico della persona prevista dalla l.r. 23/2015 ed in funzione del pieno completamento del processo di analisi della sperimentazione riferita all'assistenza post acuta domiciliare e al suo possibile inquadramento all'interno del percorso più generale di messa a regime dell'assistenza domiciliare integrata, si prevede di garantire la prosecuzione delle attività in essere sino al 31 dicembre 2016.

Il livello degli utilizzi autorizzati nell'ambito delle risorse disponibili nei bilanci delle ex ASL, è declinato per le ATS interessate in funzione della produzione rendicontata nel periodo aprile-dicembre 2015, trascinata ad anno.

4 - RIABILITAZIONE MINORI

La d.g.r. X/4702 del 29 dicembre 2015 prevede la prosecuzione nel 2016 dell'azione riferita alla riabilitazione minori per l'importo di euro 6.000.000 a carico delle risorse già nella disponibilità dei bilanci delle ex ASL, assicurando i volumi di attività del quarto trimestre 2015. La Direzione Generale competente procede alla declinazione per ATS del livello di utilizzi a carico di risorse di FSR già disponibili nei bilanci delle ex ASL finalizzati a garantire l'attuazione dell'intervento in oggetto, proiettando ad anno la produzione dei singoli soggetti attuatori riferita al IV trimestre 2015, considerando in ogni caso la riduzione dell'attività durante il periodo estivo, vista anche la nota del 15 aprile 2016 G1.2016.00013313 del Direttore Generale della D.G. Welfare avente ad oggetto "Proseguimento sperimentazioni socio sanitarie ex d.g.r. X/4702/2015".

5 - CASE MANAGEMENT

La d.g.r. X/4702 del 29 dicembre 2015 prevede la prosecuzione nel 2016 dell'azione riferita al case management per l'importo di euro 1.500.000 a carico delle risorse già nella disponibilità dei bilanci delle ex ASL. La Direzione Generale competente procede alla declinazione per ATS del livello di utilizzi a carico di risorse di FSR già disponibili nei bilanci delle ex ASL finalizzati a garantire l'attuazione dell'intervento in oggetto, proiettando ad anno la produzione dei singoli soggetti attuatori riferita al IV trimestre 2015, considerando in ogni caso la riduzione dell'attività durante il periodo estivo, vista anche la nota del 15 aprile 2016 G1.2016.00013313 del Direttore Generale della D.G. Welfare avente ad oggetto "Proseguimento sperimentazioni socio sanitarie ex d.g.r. X/4702/2015".

6 - RESIDENZIALITÀ LEGGERA ASSISTITA PER RELIGIOSI

Entro il quadro delle risorse complessive di FSR pari a euro 4.750.000,00 assegnate per il 2016 dalla d.g.r. X/4702 del 29 dicembre 2015 alla residenzialità leggera assistita, il presente provvedimento individua le risorse complessive finalizzate all'attuazione nel 2016 della residenzialità leggera assistita per religiosi nell'importo di euro 1.750.000,00 da ripartire con successivo atto della Direzione Generale competente in funzione della distribuzione dei posti risultante dalla rilevazione agli atti degli uffici competenti. L'ATS garantisce il controllo sui requisiti di cui alla d.g.r. X/4086 del 25 settembre 2015. La remunerazione è riconosciuta sulla base delle tariffe per profilo definite con d.g.r. X/4086 del 25 settembre 2015.

SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/VIOLENZE/GRAVI EPISODI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DEL T.M. E PROCEDIMENTI PENALI CONNESSI A TALE REATO**TRA**

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott. (...) nato a (...) il (...), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (...) (di seguito denominato semplicemente Ente) ovvero il Comune di titolare della funzione di tutela del minore (*nel caso in cui le obbligazioni derivanti dalla Convenzione siano direttamente assunte dal Comune e non dall'Ente capofila*) (di seguito denominato semplicemente Ente) codice fiscale (...) partita IVA (...) nella persona del sig. (...) nato a (...) il (...) residente nel Comune di (...) via (...) n. (...) codice fiscale (...) in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza

PREMESSO

- che con DGR n. X/_____ del _____, nel quadro di quanto previsto nei LEA, sono state definite azioni migliorative per la misura comunità per minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della DGR n.116/2013, attraverso la previsione di un intervento:
 - di protezione, assistenza e recupero dei minori vittime abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento attuato in regime residenziale presso strutture residenziali per l'accoglienza dei minori autorizzate ai sensi della DGR, 16 febbraio 2005 - n. 20762, in possesso di tutti i requisiti di cui alle DDGR n. 856/2013 e 2942/2014, individuandole nelle comunità educative e nelle comunità familiari;
 - a favore di minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento per i quali:
 - è stato disposto un decreto di protezione da parte dell'autorità giudiziaria;
 - il comune dispone di precisa documentazione relativa a procedimenti penali assunti;
- che con DGR n. X/_____ del _____ è stato approvato il presente schema di convenzione diretto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente in funzione dell'attuazione dell'intervento;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (*indicare denominazione Ente capofila*) sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale (*indicare i Comuni per esteso*) al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (*indicare denominazione ATS*) e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali (*capoverso da non inserire nel caso di Convenzione sottoscritta da parte di singolo Comune*)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1****Oggetto della convenzione**

1. Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente per il riconoscimento di un importo giornaliero a carico del Fondo Sanitario Regionale non superiore al 50% della retta giornaliera sostenuta dall'Ente e comunque entro l'importo massimo di 70 euro, a fronte dell'erogazione delle prestazioni declinate nell'art. 3 a favore dei minori che si trovano nelle condizioni cui all'art. 2 della presente convenzione.
2. La presente convenzione è pertanto finalizzata a garantire un'adeguata presa in carico del minore vittima di abusi/violenze/gravi episodi di maltrattamento e a ridurre i fattori di rischio, riconoscendo all'Ente un contributo per le prestazioni di cui all'art. 2 erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato e rendicontato dall'ente stesso.

Art. 2**Minori destinatari dell'intervento**

1. L'intervento è indirizzato a favore di minori vittime di abusi/violenze/ per i quali:
 - è stato disposto un decreto di protezione da parte dell'autorità giudiziaria;
 - il comune dispone di precisa documentazione relativa a procedimenti penali assunti.
2. L'intervento di protezione, assistenza e recupero a favore di minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento è attuato in regime residenziale presso strutture residenziali autorizzate ai sensi della DGR, 16 febbraio 2005 - n. 20762 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori" e in possesso di tutti i requisiti di cui alle DDGR n. 856/2013 e 2942/2014, individuandole nelle comunità educative e nelle comunità familiari.
3. L'intervento è garantito anche in relazione alle ipotesi di collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, a condizione che le stesse esercitino l'attività in conformità alle disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3**Prestazioni oggetto dell'intervento**

Ai minori, secondo quanto previsto dal progetto individualizzato, devono essere garantiti:

- a. gli interventi propri dell'unità d'offerta e quelli definiti dalle precedenti deliberazioni attuative della DGR 116/2013;
- b. le prestazioni specialistiche, sanitarie, sociosanitarie e socio educative (ad esempio trattamenti psicoterapici, sostegno psicologico, accompagnamento dell'educatore, ecc.) volte a:
 - rimuovere le situazioni di pregiudizio della salute psicofisica del minore;
 - superare le difficoltà e il disagio affettivo e relazionale ristabilendo le condizioni per il recupero di una crescita armoniosa e serena;
 - sostenere il minore in tutte le fasi della presa in carico, ivi compreso l'accompagnamento nelle fasi processuali.

Art. 4**Impegni e compiti dell'Ente**

1. L'Ente garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale. *(capoverso da non inserire nel caso di Convenzione sottoscritta da parte di singolo Comune)*
2. In particolare, l'Ente si impegna a:
 - sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale *(capoverso da non inserire nel caso di Convenzione sottoscritta da parte di singolo Comune)*;
 - trasmettere all'ATS territorialmente competente - entro le scadenze previste al successivo articolo 6 - la rendicontazione completa di tutti i dati richiesti dal flusso informativo definito da Regione Lombardia in relazione alla presa in carico dei minori vittime di abusi/violenza/gravi episodi di maltrattamento che presentano le caratteristiche di eleggibilità di cui al precedente articolo 2;
 - fornire all'ATS, ai fini del riconoscimento del contributo, la seguente documentazione a supporto comprovante la situazione specifica di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale di cui all'art. 6:
 - decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante che il collocamento in struttura residenziale è stato determinato dalle condizioni che costituiscono requisito giuridico necessario per l'eleggibilità all'intervento, come previsto dalla norma dell'art. 2 della presente convenzione;
 - il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all'interno del quale siano chiaramente evidenziate le attività di natura sociosanitaria di cui all'art. 3 della presente convenzione;
 - la documentazione contabile attestante il pagamento a favore della struttura delle rette oggetto del contributo;
3. L'Ente è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ATS.

Art. 5**Impegni e compiti dell'ATS**

1. L'ATS si impegna a:
 - verificare eventuali anomalie contenute nel flusso regionale di cui all'art. 6;
 - verificare la coerenza della rendicontazione e della documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo - decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione - in funzione del rispetto delle condizioni di eleggibilità all'intervento previste dall'art. 2;
 - verificare le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come dichiarato nella rendicontazione, attraverso l'Ente e/o il Comune;
 - chiedere all'Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria.
2. La ATS conclude, per ogni periodo di rendicontazione trimestrale di cui al successivo articolo 6, il procedimento **entro 30 giorni** dal ricevimento delle relative evidenze istruttorie.
3. La ATS determina il valore del contributo in applicazione dell'art. 7, comma 2, della presente convenzione.
4. La ATS provvede altresì:
 - ad effettuare controlli sulla presenza del minore presso la struttura residenziale e sull'attuazione del Piano educativo individualizzato;
 - a garantire un'attività specifica di controllo sull'appropriatezza della presa in carico dei minori tenuto conto dei requisiti di eleggibilità definiti nel presente provvedimento e dell'effettiva erogazione a loro favore delle prestazioni sociosanitarie che ne costituiscono l'oggetto;
 - a disporre, in tutte le ipotesi di accertata inappropriata, l'abbattimento della remunerazione nei confronti dell'Ente.

Art. 6**Modalità di rendicontazione**

1. La rendicontazione delle presenze del minore di cui all'art. 2, è effettuata attraverso l'utilizzo del flusso informativo definito dalla DG Welfare denominato "Comunità per minori".
2. Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.
3. Nel caso in cui due Comuni partecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti

Art. 7**Le modalità di liquidazione del contributo**

1. Le Parti convengono che l'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 4 e 6 della presente convenzione, costituisce condizione giuridica necessaria per la liquidazione da parte dell'ATS del contributo regionale all'Ente secondo l'importo calcolato in applicazione dell'art. 1, fatto salvo in ogni caso il limite di cui al comma 2 del presente articolo.
2. La ATS determina il valore del contributo di cui all'art. 1 e liquida l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale. L'assolvimento del debito informativo di cui al successivo art. 6 mediante l'alimentazione dei dati nel flusso regionale denominato "minori in comunità" e l'invio della documentazione di cui all'art. 5 alla ATS, costituiscono condizione giuridica necessaria per procedere al riconoscimento del contributo regionale. L'entità complessiva di quanto l'ATS potrà riconoscere all'Ente in attuazione della presente convenzione rientra in ogni caso nei limiti dell'importo compatibile con il livello di assegnazione definito da Regione per l'ATS in relazione all'attuazione della Misura.
3. L'ATS gestisce il processo di liquidazione del contributo secondo la tempistica di seguito declinata:
 - Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione, completamento della fase di istruttoria durante la quale l'ATS potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione ricevuta dall'Ente;
 - Entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, liquidazione del contributo all'Ente, previa emissione di debita fattura o altro documento equivalente.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8**Durata della convenzione**

La presente convenzione ha validità fino al, con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 9**Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili**

1. Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.
2. Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10**Treatmento dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente, nella persona di.....
2. Il Responsabile del trattamento:
 - dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
 - si impegna a comunicare all'Ente ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
 - si impegna a nominare ed indicare all'Ente una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
 - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
3. Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 11**Recepimento di normative regionali**

Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata o integrata per effetto di sopravvenute normative regionali il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all'Ente, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Art. 12**Risoluzione della convenzione**

1. Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme previste dal Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.
2. Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 13

Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ATS che sottoscrive la convenzione.

Art. 14

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa di settore.

Luogo e data

Letto, confermato e sottoscritto

(firme)

_____ • _____

SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'AZIONE INNOVATIVA A FAVORE DEI MINORI IN STATO DI ABBANDONO INSERITI NEL PERCORSO DI ADOZIONE**TRA**

l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di (...) in via (...) n. (...), codice fiscale (...) partita IVA (...), nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott. (...) nato a (...) il (...), domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (...) (di seguito denominato semplicemente Ente) ovvero il Comune di titolare della funzione di tutela del minore (*nel caso in cui le obbligazioni derivanti dalla Convenzione siano direttamente assunte dal Comune e non dall'Ente capofila*) (di seguito denominato semplicemente Ente) codice fiscale (...) partita IVA (...) nella persona del sig. (...) nato a (...) il (...) residente nel Comune di (...) via (...) n. (...) codice fiscale (...) in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza

PREMESSO

che con DGR n. X/_____ del _____

- è stata definita, nel quadro di quanto previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza e in attuazione della DGR n. X/4702 del 29/12/2015, una specifica azione innovativa a carico del Fondo Sanitario, a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione;
- è stato approvato il presente schema di convenzione diretto a disciplinare i rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e l'Ente (*indicare denominazione Ente*) in funzione dell'attuazione dell'intervento in cui si traduce l'azione innovativa;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'ATS e l'Ente definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla DGR n. X/___ del _____ a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (*indicare denominazione Ente capofila*) sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale (*indicare i Comuni per esteso*) al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute (...) (*indicare denominazione ATS*) e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali (*capoverso da non inserire nel caso di Convenzione sottoscritta da parte di singolo Comune*)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1****Oggetto della convenzione**

La presente convenzione disciplina il concorso alla copertura dei costi per prestazioni medico-specialistiche, psicoterapiche e di indagine diagnostica sui minori, ivi comprese le indagini sulle famiglie adottive, sostenuti dai Servizi di Tutela dei Minori (UTM) dei Comuni/Ambiti territoriali qualora non già assicurate dai servizi ambulatoriali del Servizio Sanitario regionale (Consultori Familiari, U.O.N.P.I.A, ecc.), a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione, in prima fase di attuazione, nel contesto delle risorse che residuano dall'attuazione dell'intervento A) "Azioni migliorative per la misura Comunità minori vittime di abuso o maltrattamento di cui ai provvedimenti attuativi della DGR n. 116/2013", disposte con DGR X/_____.

Art. 2**Minori destinatari dell'intervento**

L'intervento è indirizzato a favore dei minori a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione.

Art. 3**Prestazioni oggetto dell'intervento**

L'intervento ha ad oggetto le prestazioni medico-specialistiche, psicoterapiche e di indagine diagnostica sui minori ivi comprese le indagini sulle famiglie adottive, sostenuti dai Servizi di Tutela dei Minori (UTM) dei Comuni/Ambiti territoriali qualora non già assicurate dai servizi ambulatoriali del Servizio Sanitario regionale (Consultori Familiari, U.O.N.P.I.A, ecc.).

Art. 4**Impegni e compiti dell'Ente e rendicontazione dei costi**

1. L'Ente garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale (*capoverso da non inserire nel caso di Convenzione sottoscritta da parte di singolo Comune*).

2. In particolare, l'Ente si impegna a:
 - sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale (*capoverso da non inserire nel caso di Convenzione sottoscritta da parte di singolo Comune*);
 - trasmettere all'ATS territorialmente competente entro febbraio dell'anno successivo a quello di competenza delle prestazioni- la rendicontazione dei costi totali sostenuti per l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 3 a favore dei minori che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2 della presente convenzione, corredata dalla relativa documentazione contabile, mediante l'utilizzo del format di cui all'art. 5;
 - fornire, ai fini del riconoscimento del contributo da parte dell'ATS, la documentazione di supporto relativa a ciascun minore rendicontato, ivi compreso il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) definito dal servizio tutela minori competente all'interno del quale sia chiaramente evidenziato il fabbisogno relativo alle prestazioni sociosanitarie di cui all'art. 3 della presente convenzione;
3. L'assolvimento del debito informativo di cui al comma 2 del presente articolo costituisce condizione giuridica necessaria per procedere al riconoscimento del contributo regionale di cui all'art. 5.
4. L'Ente è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ATS.

Art. 5

Impegni e compiti dell'ATS

1. L'ATS si impegna a:
 - verificare l'esistenza, per ciascun minore, del Piano Educativo Individualizzato, con particolare riguardo agli interventi di carattere sociosanitario e/o sanitario di cui all'art. 3, necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2;
 - effettuare l'istruttoria di verifica sulla documentazione presentata dall'Ente in applicazione dell'art. 4, verificandone la coerenza con i requisiti di cui all'art. 3 chiedendo eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria;
 - elaborare il riparto dell'assegnazione di FSR, in proporzione al costo sostenuto e rendicontato dal singolo Ente sul totale dei costi rendicontati a livello di ATS per le prestazioni di cui all'art. 3, con riferimento al periodo dal 01/08/2016 al periodo 31/12/2016, in ogni caso da riconoscersi nei limiti dell'importo compatibile con il livello di assegnazione definito da Regione per l'ATS in relazione all'attuazione dell'intervento in oggetto;
 - determina il valore del contributo di cui all'art. 1 e liquida l'importo entro 60 giorni dalla conclusione della fase istruttoria previa emissione di debita fattura o altro documento equivalente;
 - trasmettere alla Direzione Generale Welfare il modello sintetico di rilevazione della rendicontazione secondo il format specificamente definito.

Art. 6

Le modalità di liquidazione del contributo

1. Le Parti convengono che l'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 4 della presente convenzione, costituisce condizione giuridica necessaria per la liquidazione da parte dell'ATS del contributo regionale all'Ente secondo l'importo calcolato in applicazione dell'art. 5.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 7

Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità fino al, con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 8

Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

1. Le parti e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.
2. Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 9

Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente, nella persona di.....
2. Il Responsabile del trattamento:
 - dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;

Serie Ordinaria n. 26 - Mercoledì 29 giugno 2016

- si impegna a comunicare all'Ente ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
 - si impegna a nominare ed indicare all'Ente una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
 - si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
 - consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
3. Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 10**Recepimento di normative regionali**

Le parti danno atto che la presente convenzione si intende automaticamente modificata o integrata per effetto di sopravvenute normative regionali il cui contenuto deve essere formalmente reso noto dalla ATS all'Ente, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.

Art. 11**Risoluzione della convenzione**

1. Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme previste dal Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.
2. Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

3.

Art. 12**Foro competente**

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ATS che sottoscrive la convenzione.

Art. 13**Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa di settore.

Luogo e data

Letto, confermato e sottoscritto

(firme)